

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE – UFFICIO V

Alla Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio II Dirigenti scolastici e Ufficio VII Contenzioso dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

All'USR per l'Abruzzo drab@postacert.istruzione.it

All'USR per la Calabria drcal@postacert.istruzione.it

All'USR per l'Emilia-Romagna drer@postacert.istruzione.it

All'USR per il Friuli-Venezia Giulia drfr@postacert.istruzione.it

All'USR per il Lazio drla@postacert.istruzione.it

All'USR per il Liguria drli@postacert.istruzione.it

All'USR per la Lombardia drlo@postacert.istruzione.it

All'USR per le Marche drma@postacert.istruzione.it

All'USR per il Piemonte drpi@postacert.istruzione.it

All'USR per la Puglia drpu@postacert.istruzione.it

All'USR per la Sardegna drsa@postacert.istruzione.it

All'USR per la Sicilia drsi@postacert.istruzione.it

All'USR per la Toscana drto@postacert.istruzione.it

All'USR per l'Umbria drum@postacert.istruzione.it

All'USR per il Veneto drve@postacert.istruzione.it

E p.c. all'Avvocatura Generale dello Stato -Roma, Sezione VII

## sezione7@mailcert.avvocaturastato.it

e all'Avv. M. T. Lubrano Lobianco mariateresa.lubrano@avvocaturastato.it CT 14424/2025

## OGGETTO: CT 14424/2025 TANCREDI NICOLA c/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. RICORSO AL T.A.R. CON SOSPENSIVA. Ordinanza del 17.7.2025 n. 3931, Tar per il Lazio, Sezione Quarta Quater, R.G. n. 4819/2025. Pubblici proclami.

In riferimento al contenzioso in oggetto, si trasmette l'ordinanza del 16 luglio u.s. emessa dal TAR Lazio (**all. 1**), con la quale sono stati disposti gli incombenti istruttori e precisamente:

"- ... con onere della parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei modi indicati ed obbligo per l'Amministrazione di adempiere alla pubblicazione ed alle comunicazioni nei termini e nei modi pure in parte motiva fissati; ...

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ..."

Nella motivazione dell'ordinanza si legge:

- "... Ritenuto di poter disporre che l'integrazione del contraddittorio sia eseguita mediante pubblici proclami, atteso che le doglianze dedotte in giudizio mediante le quali si lamenta la mancata omogeneità delle griglie di valutazione su base nazionale, implicherebbero, ove fondate, la possibile caducazione della intera procedura (e non solo delle prove regionali della Campania) e dunque si è in presenza di un elevatissimo numero di potenziali destinatari della notifica; ... Ritenuto, comunque, di meglio assicurare le esigenze di effettività di tutela nella pubblicazione dei pubblici proclami mediante specifici accorgimenti che dovranno essere osservati come meglio precisato a seguire;
- a) la notifica dovrà essere eseguita mediante consegna di apposita istanza dalla parte della ricorrente rivolta all'Amministrazione per la pubblicazione, sul sito web ufficiale del Ministero e dell'USR Campania e nelle pagine/siti di pertinenza di ciascuno degli Uffici Scolastici Regionali presso i quali si sono articolate le prove, nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura d'interesse, del ricorso e dei motivi aggiunti unitamente alla presente ordinanza, atti questi che la parte ricorrente dovrà allegare all'istanza in copia informatica;
- b) l'Amministrazione procedente effettuerà senza indugio la pubblicazione WEB del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza e, contestualmente alla suddetta pubblicazione, invierà apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono stati ammessi agli orali così da consentire l'utile conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;
- c) la parte ricorrente dovrà inoltrare la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- d) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione degli atti trasmessi con l'istanza di cui al punto precedente ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, **entro venti giorni dalla richiesta**, **rilasciandone attestazione al richiedente** ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- e) le parti controinteressate potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;

f) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli incombenti di cui ai punti che precedono, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione; ..."

Infine, il TAR Lazio rinvia per la trattazione alla camera di consiglio del 29 ottobre p.v.

In data 21.7.2025, nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere **a)** e **c)** della citata ordinanza il ricorrente Nicola Tancredi inviava a questo USR per la Campania l'istanza di pubblicazione (**all. 2**).

La richiesta e l'annessa documentazione destinata ai *pubblici proclami* per i siti istituzionali dell'Amministrazione resistente – MIM e UUSSRR in indirizzo – è trasmessa con la presente per i seguiti di competenza ("Avviso di Notifica" **all. 3**).

Come da dispositivo, la suddetta pubblicazione andrà effettuata entro venti giorni dalla richiesta ossia a decorrere dal 21.7.2025.

Lo scrivente Ufficio procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale con le modalità prescritte dal giudice amministrativo (lettere **b e d**).

Si resta a disposizione.

Allegati:

- 1. Ordinanza TAR LAZIO Tancredi
- 2. Pec istanza 21 luglio Avv. Nardone
- 3. Avviso di Notifica

## IL DIRIGENTE

Francesca Franza

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

FF/alm francesca.franza9@istruzione.it annamaria.lamarca7@istruzione.it